



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 dicembre 2011 (21.12)
(OR. en)**

18450/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0414 (CNS)**

**ATO 159
RELEX 1328
PESC 1642
FIN 1043**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	9 dicembre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 841 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta [della Commissione](#) inviata con lettera di [Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore](#), a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 841 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.12.2011
COM(2011) 841 definitivo

2011/0414 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare

{SEC(2011) 1472 definitivo}

{SEC(2011) 1473 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Dall'inizio degli anni '90 il sostegno alla promozione della sicurezza e delle salvaguardie nucleari nei paesi terzi ha costituito una componente essenziale delle attività della Comunità nell'Europa centrale e nei paesi dell'ex Unione sovietica nell'ambito delle sezioni dedicate alla sicurezza nucleare dei programmi TACIS e PHARE. Dal 2007 la cooperazione in materia di sicurezza nucleare è stata estesa ai "paesi terzi", nel quadro dello strumento di cooperazione nucleare, e ai paesi impegnati nel processo di adesione all'Unione europea, mediante lo strumento di assistenza preadesione (IPA).

L'incidente di Cernobyl del 1986 ha posto in rilievo l'importanza della sicurezza nucleare a livello mondiale. L'incidente di Fukushima Daiichi del 2011 ha confermato la necessità di proseguire gli sforzi per potenziare la sicurezza nucleare, adeguandola agli standard più elevati. Entrambi gli incidenti hanno mostrato con chiarezza che le conseguenze sociali, ambientali ed economiche di un incidente nucleare possono estendersi ben oltre le frontiere nazionali e ripercuotersi potenzialmente a livello mondiale.

Il Consiglio dell'Unione europea ha riconosciuto l'importanza della sicurezza nucleare con la risoluzione, del 18 giugno 1992, sui problemi tecnologici della sicurezza nucleare, nella quale sottolinea "l'importanza particolare che annette alla sicurezza nucleare in Europa e, in questa ottica, chiede agli Stati membri ed alla Commissione di prefiggersi come obiettivo comunitario fondamentale e prioritario della cooperazione comunitaria nel settore nucleare, segnatamente con gli altri paesi europei, [...] quello di portare i loro impianti nucleari a livelli di sicurezza equivalenti a quelli praticati nella Comunità [...]".

La Comunità ha deciso di aderire alla Convenzione sulla sicurezza nucleare nel 1999 e alla Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nel 2005, entrambe volte a potenziare le misure nazionali e la cooperazione internazionale nei campi suddetti.

Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la direttiva 2009/71/Euratom, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari al fine di mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione. Nel 2011 il Consiglio dell'Unione europea ha inoltre adottato la direttiva che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Queste direttive e gli standard elevati di sicurezza nucleare e di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi in vigore nell'Unione europea sono esempi che possono incoraggiare i paesi terzi ad adottare analoghi standard elevati.

La Comunità coopera già strettamente, conformemente al capo 10 del trattato Euratom, con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (*International Atomic Energy Agency - IAEA*) nel campo sia delle salvaguardie nucleari (a sostegno degli obiettivi di cui al titolo secondo, capo 7, del trattato Euratom) sia della sicurezza nucleare.

La promozione della cooperazione in materia di regolamentazione e di altre forme di cooperazione con le economie emergenti e la promozione di approcci, norme, standard e prassi in uso nell'UE sono obiettivi di politica esterna della strategia Europa 2020.

Perché l'Unione europea possa svolgere il ruolo che le compete di attore mondiale nella promozione della sicurezza strategica e delle persone, è essenziale che la Comunità disponga della capacità e dei mezzi per rispondere alle sfide che stanno delineandosi nel campo della sicurezza nucleare, della radioprotezione e delle salvaguardie nucleari nei paesi terzi, facendo leva sulle esperienze maturate in questi settori dalla Comunità e dai suoi Stati membri all'interno dell'Unione europea. In tal senso, lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC) qui proposto proseguirà le azioni avviate negli anni 1990 nell'Europa centrale e nei paesi dell'ex Unione sovietica ed estese ai "paesi terzi" dal 2007.

Si può ritenere che le motivazioni profonde che hanno portato ad avviare la cooperazione con i paesi terzi rimarranno valide anche per il periodo 2014-2020. Tuttavia, poiché i principali progetti avviati nel contesto dello INSC (in particolare quelli riguardanti il risanamento del sito di Cernobyl e la modernizzazione delle centrali nucleari) saranno per la maggior parte conclusi entro il 2014, saranno liberate risorse da destinare ad altre aree problematiche. Sarà necessario dare priorità al risanamento dei siti minerari (retaggio di attività di estrazione dell'uranio che non rispettavano le norme ambientali di base), allo smaltimento del combustibile esaurito, alla gestione dei rifiuti e allo smantellamento degli impianti.

È inoltre in corso un cambiamento nella modalità d'intervento dell'Unione europea che dall'assistenza tecnica sta passando alla cooperazione, privilegiando attività fondamentali che mirano a potenziare la cultura della sicurezza nucleare, la radioprotezione e le salvaguardie.

Nel contesto dei programmi quadro Euratom, azioni innovative e di ricerca incoraggiano la prevenzione e l'attenuazione degli incidenti gravi e il miglioramento della radioprotezione allo scopo di rafforzare la cultura della sicurezza. Gli accordi bilaterali di cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare nel quadro di Euratom rappresentano inoltre un ulteriore contributo al miglioramento della sicurezza nucleare, della radioprotezione e della gestione sicura di rifiuti radioattivi mediante un impegno rafforzato con i partner dei paesi terzi nel campo della ricerca e dell'innovazione.

Gli insegnamenti tratti dall'incidente di Fukushima-Daiichi avranno un ruolo importante nel migliorare la sicurezza nucleare nei prossimi anni. I risultati delle valutazioni globali e trasparenti dei rischi e della sicurezza ("stress test") effettuate dagli Stati membri dell'Unione, e che dovrebbero essere estese ai paesi vicini dell'Unione ed eventualmente anche ad altri paesi terzi, dovrebbero esercitare un impatto notevole sulla progettazione, la gestione, la manutenzione e la regolamentazione delle centrali nucleari. Le esperienze maturate all'interno dell'UE saranno importanti per altri paesi terzi.

La cooperazione nell'ambito dell'INSC deve essere complementare a quella fornita dall'Unione europea nell'ambito di altri strumenti di cooperazione allo sviluppo, e le misure adottate devono essere in linea con la strategia globale definita dalla Comunità per i paesi partner interessati. Considerati gli impegni internazionali collegati al miglioramento della sicurezza nucleare, è opportuno che la cooperazione nell'ambito dell'INSC continui a mettere a frutto le sinergie esistenti con i programmi quadro Euratom per la ricerca e le attività di formazione nel settore nucleare.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni pubbliche

Tra il 26 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica sul finanziamento futuro dell'azione esterna dell'UE, articolata in un questionario online sulla base di un documento di riferimento dal titolo "Quali strumenti finanziari per l'azione esterna dell'UE dopo il 2013?", elaborato dalla Commissione e dai servizi competenti del SEAE. Le 220 risposte ricevute nell'ambito di questa consultazione pubblica sono assai diversificate e riflettono la varietà di strutture, punti di vista e tradizioni, che contraddistinguono la comunità cui si rivolge l'azione esterna.

In genere, le risposte ricevute non hanno segnalato la necessità di modifiche sostanziali dell'attuale struttura degli strumenti esistenti. È stata tuttavia individuata una serie di questioni di cui si è tenuto conto nel redigere il nuovo regolamento INSC.

Per la maggioranza degli interpellati (circa il 70%), l'intervento finanziario dell'Unione apporta *sostanziale valore aggiunto* alle principali politiche sostenute mediante gli strumenti finanziari dell'UE per l'azione esterna. Molti interpellati indicano nel valore aggiunto dell'UE il criterio principale da seguire in futuro: l'Unione dovrebbe sfruttare al meglio il vantaggio comparato che le deriva da una presenza capillare sulla scena mondiale, da un'esperienza multisettoriale, dal carattere sovranazionale, dal suo ruolo di facilitatore del coordinamento e dalle economie di scala che può realizzare.

Per potenziare l'impatto degli strumenti finanziari dell'Unione, la quasi totalità degli interpellati (92%) auspica un approccio più articolato, meglio adattato alla situazione del paese beneficiario, basato su criteri validi e metodi efficienti per la rilevazione dei dati.

Secondo oltre due terzi degli interpellati *gli interessi finanziari dell'UE sono tenuti sufficientemente in considerazione nella sua azione esterna*, la quale dovrebbe inoltre essere più saldamente ancorata nei valori e nei principi dell'UE e tenere in maggior considerazione gli obiettivi di sviluppo dei paesi partner. Di converso, una minoranza ritiene che l'azione esterna dell'UE debba essere più attenta agli interessi dell'UE nel contesto economico globale, in particolare in relazione alle economie emergenti.

Secondo la stragrande maggioranza, in futuro i sistemi di monitoraggio e di valutazione dovrebbero rivestire un'importanza maggiore a livello degli strumenti e nell'attuazione dei progetti/programmi.

In merito alle modalità per migliorare *la visibilità dei finanziamenti esterni dell'UE*, la maggioranza dei soggetti interpellati ritiene che si debbano compiere sforzi maggiori nel campo delle attività di informazione e comunicazione, soprattutto nei paesi beneficiari; si ritiene tuttavia che la visibilità dell'UE sia assicurata meglio da politiche e strategie efficaci e da una presenza fattiva nei paesi terzi, piuttosto che da ulteriori investimenti nelle attività di comunicazione.

Hanno inoltre riscosso un forte sostegno da parte dei soggetti interessati le proposte di *rafforzare il ruolo di coordinamento dell'UE* nei rapporti con gli altri donatori e di adoperarsi affinché i partner che attuano le misure diano maggiore visibilità ai contributi finanziari dell'UE.

Valutazione d'impatto

La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto che esamina le quattro opzioni seguenti:

- (a) nessuna ulteriore azione a livello dell'UE (nessun strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare). Alcune attività di cooperazione in materia di sicurezza nucleare potrebbero essere integrate negli strumenti geografici di cooperazione ed essere attuate in quanto tali. Tuttavia, ciò potrebbe dar luogo a complicazioni per quanto riguarda la base giuridica e a un'attuazione insoddisfacente, data la natura altamente tecnica della materia;
- (b) "nessuna variazione" (la cooperazione con i paesi terzi proseguirebbe nel quadro dell'attuale regolamento INSC). Questa opzione non permetterebbe di integrare nel regolamento le esperienze acquisite, la revisione della portata geografica e nemmeno i criteri per determinare la cooperazione e le priorità. Verrebbe meno l'opportunità di migliorare l'esecuzione e l'efficacia del regolamento;
- (c) modifica del regolamento INSC. Il regolamento modificato potrebbe prevedere la revisione della copertura geografica, estendendola a tutti i paesi terzi (compresi quelli attualmente coperti dallo strumento di assistenza preadesione (IPA)) e specificare le priorità e i criteri per la cooperazione. Rispetto al regolamento in vigore, questa opzione permetterebbe una semplificazione e un'attuazione più efficace;
- (d) un nuovo strumento che copra il campo di applicazione dell'attuale INSC più parte del campo di applicazione dell'esistente strumento per la stabilità (IFS). Si disporrebbe così di una strategia unificata per la sicurezza nucleare e le salvaguardie, ma si dovrebbe utilizzare una doppia base giuridica (il trattato Euratom e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea), il che comporterebbe verosimilmente una maggiore complessità a livello di attuazione e manterrebbe immutata la necessità di uno stretto coordinamento con altre azioni di attenuazione dei rischi (chimici e biologici).

La modifica del regolamento è risultata l'opzione privilegiata. Rispetto alle opzioni "nessuna variazione" e "nuovo strumento", favorirebbe la continuità, consentirebbe di mettere a frutto le esperienze maturate nell'ambito di un sistema ben rodato e di trattare una serie di aspetti già individuati, tra cui una migliore comprensione dei limiti d'intervento. Tutto ciò, unitamente al ricorso a un'unica base giuridica (rispetto all'opzione di un "nuovo strumento"), semplificherebbe l'attuazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica dell'attuale regolamento riguardante lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare è il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (il "trattato Euratom"), in particolare l'articolo 203. Visto il quadro legislativo per la sicurezza nucleare a livello dell'UE e considerato che il campo d'applicazione rivisto non comporta modifiche della base giuridica, il futuro regolamento dovrebbe mantenere la medesima base giuridica.

Sussidiarietà e proporzionalità

Con 27 Stati membri che agiscono nell'ambito di politiche e strategie comuni, solo l'UE dispone della massa critica necessaria per rispondere alle sfide globali, mentre le azioni svolte dai singoli Stati membri rischiano di essere limitate e frammentarie e sono spesso contrassegnate da progetti di dimensioni troppo ridotte per indurre un cambiamento sostenibile nel settore. Grazie alla sua massa critica, l'UE si trova inoltre in una posizione migliore per condurre un dialogo strategico con le autorità dei paesi partner.

L'UE gode di una posizione unica, in termini di imparzialità e di neutralità, per svolgere con successo azioni esterne a nome dei suoi Stati membri e insieme ad essi, il che ne aumenta la credibilità nei paesi con cui collabora. L'UE si trova nella posizione migliore per assumere il ruolo di leader mondiale per conto dei suoi cittadini.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione propone di assegnare agli strumenti di azione esterna¹ 70 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020. L'assegnazione proposta per lo INSC per l'intero periodo è di 631,1 milioni di EUR (560 milioni di EUR ai prezzi 2011). Gli impegni di bilancio annui indicativi figurano nella tabella sottostante.

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Assegnazione INSC (in milioni di EUR)	84,9	86,6	88,3	90,1	91,9	93,7	95,6	631,1

Le assegnazioni finanziarie indicative per ciascun obiettivo specifico sono fissate nella scheda finanziaria legislativa.

5. ELEMENTI OPZIONALI

Semplificazione

Sono stati soppressi gli articoli di natura orizzontale, in quanto coperti dal regolamento n. .../... che stabilisce regole e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti di azione esterna dell'Unione europea

Onde semplificare la programmazione e l'attuazione dello INSC, l'allegato del regolamento definisce i criteri per la cooperazione e le priorità tematiche e geografiche per selezionare i progetti di cooperazione.

Spiegazione dei principali articoli del regolamento e cambiamenti rispetto all'attuale INSC

Titolo I – Obiettivi

¹ Cui si aggiungono il FES, il Fondo mondiale per il clima e la biodiversità e la riserva per aiuti d'urgenza che restano al di fuori del bilancio dell'Unione.

Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione

L'articolo 1 definisce gli obiettivi e il campo d'applicazione del regolamento. Il regolamento si applica a tutti i paesi terzi (come indicato più dettagliatamente nell'allegato).

Sono fissati tre obiettivi specifici:

- a) la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare e l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
- b) la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, smantellamento e bonifica degli ex siti e impianti nucleari;
- c) l'elaborazione di quadri e metodologie per l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.

La presentazione è semplificata rispetto all'attuale regolamento INSC. Gli articoli 1 e 2 dell'attuale regolamento INSC sono stati fusi. L'articolo definisce i principali settori di cooperazione, mentre l'allegato definisce le misure specifiche.

Titolo II – Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi

Articolo 2 – Documenti di strategia

Questo articolo dispone che i documenti di strategia pluriennale costituiscono la base generale per la cooperazione definendo la strategia dell'Unione per la cooperazione nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 3 - Programmi indicativi pluriennali

Questo articolo dispone che i programmi indicativi pluriennali definiscono i settori prioritari selezionati per il finanziamento e stabiliscono gli obiettivi specifici, i risultati previsti, gli indicatori di rendimento e le assegnazioni finanziarie indicative.

Titolo III - Esecuzione

Questo titolo è stato considerevolmente semplificato in quanto l'articolo 4 dispone che la decisione è attuata conformemente al regolamento n. /...che stabilisce regole e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti di azione esterna dell'Unione europea.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Questo titolo definisce l'importo di riferimento finanziario (articolo 7) e l'entrata in vigore del regolamento (articolo 8).

ALLEGATO

L'allegato sulle *misure specifiche finanziate e sui criteri che si applicano alla cooperazione in materia di sicurezza nucleare* è stato inserito allo scopo di semplificare ulteriormente il corpo del testo del regolamento e la sua esecuzione grazie alla definizione dei settori di

cooperazione, della portata tecnica e geografica, dei criteri per la cooperazione e delle priorità.

Ai sensi della proposta, l'allegato può essere modificato con una procedura semplificata rispetto a quella necessaria per modificare l'intero regolamento (articolo 5 del regolamento).

L'allegato fissa le misure specifiche finanziate nell'ambito del regolamento (una versione rivista dell'attuale INSC che ridefinisce i settori di cooperazione), i criteri per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare con paesi terzi, le priorità e il coordinamento. I criteri per la cooperazione fanno essenzialmente riferimento, conformandovisi, a quelli proposti dal Consiglio nel 2008.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento rientra tra gli strumenti di sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione europea e sostituisce il regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare³, il quale giunge a termine il 31 dicembre 2013.
- (2) L'Unione europea è uno dei principali fornitori di aiuti economici, finanziari, umanitari e di assistenza tecnica e macroeconomica ai paesi terzi. Il presente regolamento fa parte del quadro elaborato per la pianificazione della cooperazione e la fornitura di assistenza mirate a sostenere la promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.
- (3) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha posto in rilievo l'importanza della sicurezza nucleare a livello mondiale. L'incidente di Fukushima Daiichi del 2011 ha confermato la necessità di proseguire gli sforzi volti a migliorare la sicurezza nucleare per adeguarla agli standard più elevati. Al fine di instaurare le condizioni di sicurezza necessarie a eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni, è necessario che la Comunità europea dell'energia atomica (la "Comunità") sia in grado di sostenere la sicurezza nucleare nei paesi terzi.
- (4) Agendo nell'ambito di politiche e strategie comuni con i suoi Stati membri, solo l'Unione europea dispone della massa critica necessaria per rispondere alle sfide

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1.

globali e, inoltre, si trova nella posizione migliore per coordinare la cooperazione con i paesi terzi.

- (5) Con decisione 1999/819/Euratom⁴ della Commissione, la Comunità ha aderito alla Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994. Con decisione 2005/510/Euratom⁵ della Commissione, la Comunità ha inoltre aderito alla Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
- (6) Al fine di mantenere e promuovere il miglioramento costante della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, il Consiglio ha adottato la direttiva 2009/71/Euratom, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari⁶. Il Consiglio ha inoltre adottato la direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi⁷. Le richiamate direttive e gli standard elevati di sicurezza nucleare nonché di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi attuati nell'Unione sono esempi che possono incoraggiare i paesi terzi ad adottare analoghi standard elevati.
- (7) La promozione della cooperazione in materia di regolamentazione e di altre forme di cooperazione con le economie emergenti e la promozione di approcci, norme, standard e pratiche in uso nell'Unione sono obiettivi di politica esterna della strategia Europa 2020.
- (8) Gli Stati membri dell'Unione sono parti firmatarie del trattato di non proliferazione e del suo protocollo addizionale.
- (9) Conformemente al capo 10 del trattato Euratom, la Comunità opera già in stretta collaborazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (International Atomic Energy Agency - IAEA), nei settori delle salvaguardie nucleari (a sostegno degli obiettivi di cui al titolo II, capo 7, del trattato Euratom) e della sicurezza nucleare.
- (10) È necessario, in particolare, che la Comunità prosegua gli sforzi volti all'applicazione di salvaguardie efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, basandosi sulle proprie attività di salvaguardia all'interno dell'Unione.
- (11) Resta inteso che la responsabilità della sicurezza dell'impianto incombe all'operatore e allo Stato che ha giurisdizione sull'impianto stesso.
- (12) Se le esigenze di finanziamento per l'assistenza esterna dell'Unione sono in aumento, la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve pertanto impiegare le risorse disponibili nel modo più efficace, in particolare mediante l'uso di strumenti finanziari che possono esercitare un effetto leva. Tale effetto risulta potenziato se è possibile utilizzare i fondi investiti e anche quelli generati dagli strumenti finanziari.

⁴ GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20.

⁵ GU L 185 del 16.7.2005, pag. 33.

⁶ GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18.

⁷ GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48.

- (13) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione.
- (14) Le competenze di esecuzione relative alla programmazione e al finanziamento delle azioni sostenute in applicazione del presente regolamento devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁸. Tenuto conto della loro natura, soprattutto del loro carattere di orientamento politico e della loro incidenza sul bilancio, questi atti di esecuzione devono, in linea generale, essere adottati secondo la procedura d'esame, tranne per le misure tecniche di esecuzione aventi una portata finanziaria limitata. È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte dell'Unione, imperativi motivi d'urgenza lo richiedano.
- (15) Le norme e le procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione sono definite nel regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... ("regolamento di esecuzione comune").
- (16) L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono descritti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

L'Unione europea finanzia misure a sostegno della promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione nonché dell'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

1. Si perseguono i seguenti obiettivi specifici:
- (a) la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare e l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
 - (b) la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari;
 - (c) l'elaborazione di quadri e metodologie per l'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.

⁸ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

2. I progressi generali nel conseguimento degli obiettivi suddetti sono valutati, rispettivamente, mediante i seguenti indicatori di rendimento:
 - (a) numero e importanza dei problemi rilevati nel corso delle valutazioni inter pares svolte nell'ambito delle missioni dell'IAEA;
 - (b) lo stato di avanzamento delle strategie relative al combustibile esaurito, ai rifiuti nucleari e allo smantellamento, del loro rispettivo quadro legislativo e regolamentare e dell'attuazione dei progetti;
 - (c) numero e importanza dei problemi rilevati nel corso delle pertinenti valutazioni inter pares svolte nell'ambito delle missioni dell'IAEA.
3. La Commissione assicura che le misure adottate siano in linea con la strategia globale definita dall'Unione per il paese partner e in particolare con gli obiettivi delle sue politiche e programmi di cooperazione economica e di cooperazione allo sviluppo.
4. Le misure specifiche finanziate nell'ambito del presente regolamento e i criteri da applicare alla cooperazione in materia di sicurezza nucleare sono specificati nell'allegato.
5. La cooperazione finanziaria, economica e tecnica fornita ai sensi del presente regolamento è complementare a quella fornita dall'Unione europea nell'ambito di altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE INDICATIVA DEI FONDI

Articolo 2

Documenti di strategia

1. La cooperazione dell'Unione nell'ambito del presente regolamento è attuata sulla base di documenti di strategia pluriennali.
2. I documenti di strategia pluriennale costituiscono la base generale per la cooperazione e vengono elaborati per un periodo massimo di sette anni. Essi definiscono la strategia dell'Unione per la cooperazione nell'ambito del presente regolamento, tenendo in considerazione le esigenze dei paesi interessati, le priorità dell'Unione, la situazione internazionale e le attività dei principali partner.
3. I documenti di strategia intendono garantire un contesto coerente per la cooperazione tra l'Unione e i paesi partner o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e il campo di applicazione, gli obiettivi, i principi e la strategia dell'Unione.
4. Nella preparazione dei documenti di strategia si applicano i principi di efficacia dell'aiuto: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi nazionali o regionali dei destinatari, responsabilità reciproca e orientamento ai risultati.

5. Il documento di strategia è approvato dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. I documenti di strategia possono essere sottoposti a revisione nella fase intermedia o quando ritenuto necessario secondo la suddetta procedura. Tale procedura non è tuttavia richiesta per gli aggiornamenti della strategia che non incidano sui settori e sugli obiettivi prioritari iniziali definiti nel documento.

Articolo 3

Programmi indicativi pluriennali

1. I programmi indicativi pluriennali sono stilati sulla base dei documenti di strategia di cui all'articolo 2. I programmi indicativi pluriennali coprono di regola un periodo da 2 a 4 anni.
2. I programmi indicativi pluriennali definiscono i settori prioritari selezionati per il finanziamento, stabiliscono gli obiettivi specifici, i risultati previsti, gli indicatori di rendimento nonché la dotazione indicativa sia generale che per settore prioritario, compresa un'adeguata riserva di fondi non assegnati; tali importi possono essere espressi come valore minimo o intervallo di valori, ove opportuno.
3. In linea di principio, i programmi indicativi pluriennali sono elaborati sulla base del dialogo con i paesi o le regioni partner, al quale sono associate le parti interessate, onde garantire che il paese o la regione interessata assumano una sufficiente titolarità di questo processo e incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo.
4. I programmi indicativi pluriennali sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.
5. Se necessario, i programmi indicativi pluriennali sono aggiornati, tenendo conto delle eventuali revisioni dei documenti di strategia pertinenti, secondo la suddetta procedura. La procedura d'esame non è tuttavia richiesta per le modifiche ai programmi indicativi pluriennali consistenti in adeguamenti tecnici, riassegnazione di fondi nell'ambito delle assegnazioni per settore prioritario, aumenti o diminuzioni dell'assegnazione indicativa iniziale inferiori al 20%, purché tali modifiche non incidano sui settori prioritari iniziali e sugli obiettivi definiti dal documento. Tali adeguamenti tecnici sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

TITOLO III

ESECUZIONE

Articolo 4

Esecuzione

Il presente regolamento è attuato in conformità del regolamento n. /.... del Parlamento europeo e del Consiglio del..... che stabilisce regole e procedure comuni per l'attuazione

degli strumenti di azione esterna dell'Unione europea, in appreso il "regolamento d'esecuzione comune".

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 5

Modifica dell' allegato

L'allegato al presente regolamento può essere modificato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.

Articolo 6

Comitato

La Commissione è assistita dal comitato per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

Servizio europeo per l'azione esterna

L'applicazione del presente regolamento è conforme alla decisione 2010/427/UE del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna.

Articolo 8

Importo finanziario di riferimento

1. L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 ammonta a 631 100 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Misure specifiche finanziate e criteri relativi alla cooperazione in materia di sicurezza nucleare

Il presente regolamento sostiene la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci nei paesi terzi, di qualsiasi parte del mondo, interessati alla cooperazione in questi settori. L'allegato definisce le misure specifiche finanziate nonché i criteri e le priorità per la cooperazione.

Misure specifiche finanziate

Le misure riportate in appresso possono essere finanziate per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

- (a) La promozione di una autentica cultura della sicurezza nucleare e l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e di radioprotezione, da realizzarsi in particolare mediante:
- il sostegno costante agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico e il potenziamento del quadro normativo, soprattutto per quanto riguarda le attività autorizzative, inclusi il riesame e il follow-up di valutazioni effettive e complete dei rischi e della sicurezza ("stress test");
 - la promozione di quadri regolamentari, procedure e sistemi efficaci per garantire un'adeguata protezione dalle radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza;
 - l'adozione di misure efficaci per la prevenzione degli incidenti aventi conseguenze radiologiche e all'attenuazione delle eventuali conseguenze (per esempio, monitoraggio dell'ambiente in caso di rilasci radioattivi, progettazione ed esecuzione di misure di attenuazione e decontaminazione) e per la pianificazione, la preparazione e la risposta alle emergenze, la protezione civile e le misure di risanamento;
 - il sostegno agli operatori nucleari, in casi eccezionali, in circostanze specifiche e ben giustificate nel contesto di misure di follow-up delle valutazioni complete dei rischi e della sicurezza ("stress test");
- (b) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica degli ex siti ed impianti nucleari, in particolare mediante:
- la cooperazione con i paesi terzi nel campo della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (per esempio, trasporto, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento), compreso lo sviluppo di strategie e quadri specifici per la gestione responsabile del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

- lo sviluppo e l'attuazione di strategie e quadri per lo smantellamento di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari e siti dismessi per l'estrazione dell'uranio e il recupero e la gestione di oggetti e materiali radioattivi affondati in mare;
- la creazione del quadro normativo e delle metodologie (anche relative alle scienze forensi nucleari) necessari per l'attuazione di salvaguardie nucleari, compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili a livello di Stato e di operatori;
- misure volte alla promozione della cooperazione internazionale (anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare l'IAEA) nei suddetti settori, compresi l'attuazione e il monitoraggio delle convenzioni e dei trattati internazionali, lo scambio di informazioni, lo sviluppo di capacità e la formazione nel campo della ricerca e della sicurezza nucleare.

Per rafforzare la sostenibilità dei risultati conseguiti, le misure prevedono come elemento fondamentale il trasferimento di know-how. Esse sono da attuarsi in cooperazione con le autorità dei paesi terzi, le autorità di regolamentazione del settore nucleare e con le relative organizzazioni per il sostegno tecnico nonché, in casi specifici, con gli operatori nucleari. È inoltre opportuno sostenere le misure mettendo a frutto maggiori sinergie con le azioni dirette e indirette dei programmi quadro Euratom per la ricerca e la formazione nel settore nucleare.

Criteri⁹

Occorre che la cooperazione si basi sui seguenti criteri e sul rispetto delle condizioni da parte dei paesi terzi.

1. Criteri generali

- La cooperazione può coprire tutti i "paesi terzi" (non Stati membri dell'UE) in tutto il mondo.
- Sarà data priorità ai paesi candidati all'adesione e alle regioni coinvolte nella politica europea di vicinato. Saranno privilegiati gli approcci regionali.
- È opportuno includere i paesi ad alto reddito solo per attuare interventi eccezionali, per esempio a seguito di un grave incidente nucleare, ove necessario e appropriato.
- Laddove il paese terzo e l'Unione europea condividano una visione comune o raggiungano un accordo reciproco è opportuno presentare una richiesta formale alla Commissione, che costituisce un impegno per il governo in questione.
- Occorre che paesi terzi interessati a cooperare con l'Unione europea aderiscano pienamente ai principi della non proliferazione; essi dovrebbero inoltre essere parti delle pertinenti convenzioni dell'IAEA sulla sicurezza nucleare o aver intrapreso iniziative che dimostrino il fermo impegno ad aderirvi. La

⁹ I criteri tengono conto delle conclusioni del Consiglio sull'assistenza ai paesi terzi in materia di sicurezza nucleare (2913a riunione del Consiglio Trasporti, telecomunicazioni e energia, Bruxelles, 9 dicembre 2008).

cooperazione con l'Unione europea potrebbe essere subordinata all'adesione alle suddette convenzioni o al completamento delle iniziative intraprese in vista dell'adesione. In via eccezionale, si dovrebbe applicare tale principio con flessibilità nei casi di emergenza.

- Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi della cooperazione, il paese terzo beneficiario deve accettare il principio della valutazione delle azioni intraprese. La valutazione consente il monitoraggio e il controllo degli obiettivi concordati, e può costituire una condizione da soddisfare per continuare a ricevere i contributi della Comunità.
- La cooperazione nei settori della sicurezza e della salvaguardie nucleari nel quadro del presente regolamento non mira alla promozione dell'energia nucleare.

2. Paesi che dispongono di capacità elettronucleare installata

Se i paesi hanno già usufruito di finanziamenti della Comunità, l'ulteriore cooperazione dipenderà dalla valutazione delle azioni finanziate dal bilancio dell'Unione e da una adeguata motivazione delle nuove esigenze. La valutazione dovrebbe consentire di definire meglio la natura della cooperazione e gli importi da concedere in futuro a questi paesi.

Per i paesi che necessitano di una cooperazione tempestiva si considererà quanto segue:

- (a) l'urgenza dell'intervento alla luce della situazione in materia di sicurezza nucleare nel paese interessato; e
- (b) per alcuni paesi che hanno programmato un ambizioso programma di sviluppo della capacità elettronucleare, l'importanza di intervenire ad uno stadio opportuno per mettere a punto in parallelo allo sviluppo del programma elettronucleare una cultura della sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda la creazione o il rafforzamento delle autorità di regolamentazione e delle organizzazioni di supporto tecnico e lo sviluppo e l'attuazione di strategie e quadri per una gestione sicura e responsabile del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Il ricorso ai servizi dell'IRRS (Integrated Regulatory Review Service) e alle missioni della squadra di controllo della sicurezza (OSART) dell'IAEA sarà considerato favorevolmente, senza costituire tuttavia un criterio formale per accedere alla cooperazione con l'UE.

3. Paesi che non dispongono di capacità elettronucleare installata

Nel caso di paesi con reattori di ricerca sul loro territorio, che tuttavia non intendono sviluppare una capacità elettronucleare, la cooperazione dipenderà dall'urgenza, tenuto conto della situazione in materia di sicurezza nucleare.

Nel caso di paesi con o senza reattori di ricerca sul loro territorio che intendono sviluppare una capacità elettronucleare, per i quali si pone la questione di intervenire allo stadio opportuno per sviluppare in parallelo allo sviluppo del programma elettronucleare una cultura della sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle autorità di regolamentazione e delle organizzazioni di sostegno tecnico, la cooperazione terrà conto della

credibilità del programma di sviluppo nucleare, dell'esistenza di una decisione del governo sull'uso dell'energia nucleare e dell'elaborazione di una tabella di marcia preliminare¹⁰.

Per i paesi di questa categoria, la cooperazione dovrà mirare innanzitutto a sviluppare la necessaria infrastruttura di regolamentazione, la competenza tecnica delle autorità di regolamentazione del settore nucleare e le relative organizzazioni di sostegno tecnico. Lo sviluppo di strategie e quadri per la gestione sicura e responsabile del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sarà inoltre esaminata e, eventualmente, finanziata anche nei paesi che non intendono sviluppare o che hanno deciso di non sviluppare capacità elettronucleare.

Per i paesi che non rientrano nelle categorie suddette, è possibile fornire cooperazione nel campo della sicurezza nucleare in situazioni di emergenza. Questi paesi beneficeranno di una certa flessibilità nell'applicazione dei criteri generali.

Priorità

Per creare le condizioni di sicurezza necessarie a eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni e a evitare che i materiali nucleari siano distorti dalle finalità cui sono destinati, la cooperazione si rivolge innanzitutto alle autorità di regolamentazione (e alle loro organizzazioni di sostegno tecnico). L'obiettivo perseguito è garantire le competenze tecniche e l'indipendenza di dette autorità e promuovere il potenziamento del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda le attività autorizzative, tra cui il riesame e il follow up di valutazioni effettive e complete dei rischi e della sicurezza ("stress test").

Tra le altre priorità dei programmi di cooperazione da sviluppare nel contesto del presente regolamento figurano:

- lo sviluppo e l'attuazione di strategie e quadri per la gestione sicura e responsabile del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- lo smantellamento degli impianti esistenti, la bonifica degli ex siti nucleari e dei siti dismessi per l'estrazione dell'uranio, il recupero e la gestione di oggetti e materiale radioattivi affondati in mare che costituiscono un pericolo per la popolazione.

La cooperazione con gli operatori di impianti nucleari nei paesi terzi è presa in considerazione in situazioni specifiche nel quadro delle misure di follow-up per gli "stress test". Tale cooperazione esclude la fornitura di attrezzature.

Coordinamento

La Commissione coordinerà la propria cooperazione a favore dei paesi terzi con le organizzazioni che perseguono obiettivi analoghi, anche organizzazioni internazionali, in particolare l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA). Tale coordinamento permetterà all'Unione europea e alle organizzazioni interessate di evitare le sovrapposizioni delle azioni e dei finanziamenti destinati ai paesi terzi. È opportuno che la Commissione coinvolga anche le autorità competenti degli Stati membri e gli operatori europei nell'esecuzione dei suoi compiti, mettendo a profitto la qualità della competenza europea nel settore della sicurezza nucleare.

¹⁰ Al riguardo è opportuno tener conto della seguente pubblicazione: "Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power" (IAEA Nuclear Energy Series Document NG-G-3.1)

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
 - 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC)

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹¹

Relazioni esterne, cooperazione in materia di sicurezza nucleare

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹²

(La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

(La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

L'Unione europea vanta una pluriennale cultura della sicurezza nucleare e dispone di un know-how acquisito in Europa e nelle altre parti del mondo in cui è utilizzata l'energia nucleare. Tali competenze erano già consolidate nel 1992, quando furono avviati i programmi comunitari per aiutare i paesi della CSI e i paesi PECO a modernizzare le loro centrali nucleari.

La promozione dei massimi standard di sicurezza nucleare è stata riconfermata come un obiettivo fondamentale e prioritario della cooperazione della Comunità nel settore nucleare nella comunicazione COM (2008) 312 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 22 maggio 2008, dal titolo "La sicurezza nucleare: una sfida internazionale".

Qualsiasi paese che intenda far uso di energia nucleare per scopi civili deve rispettare gli standard di sicurezza nucleare riconosciuti a livello internazionale. Per far ciò dovrà affrontare la sfida dello sviluppo di capacità (in termini sia di risorse umane che di infrastrutture) e definire il quadro legislativo e le istituzioni necessarie a rispettare gli obblighi internazionali. Grazie alla sua vasta esperienza, l'UE può fornire un importante contributo al miglioramento della sicurezza nucleare, della radioprotezione e delle salvaguardie mediante lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, la cui portata geografica è stata estesa a tutti i paesi terzi.

¹¹ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

¹² A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

L'intervento della Commissione sta passando dalla fornitura di assistenza tecnica alla cooperazione e si concentra su attività volte a migliorare la sicurezza nucleare, la radioprotezione e le salvaguardie, inclusi studi, sviluppo di legislazione, creazione di istituzioni, miglioramento delle procedure e delle metodologie, anche in materia di gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Particolare attenzione è prestata alle azioni di formazione nei paesi interessati. In questo contesto, il valore aggiunto dell'azione dell'UE consiste nel mettere a disposizione dei paesi terzi l'esperienza maturata dall'Unione, fondata sui più elevati standard di sicurezza nucleare, in stretta collaborazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA).

L'incidente di Chernobyl (1986) ha posto in rilievo l'importanza della sicurezza nucleare e ha mostrato inequivocabilmente la necessità di un approccio globale per far fronte alle conseguenze globali e transnazionali di un incidente nucleare. La necessità di adottare gli standard di sicurezza nucleare più elevati al mondo si è manifestata con rinnovato vigore dopo l'incidente di Fukushima-Daiichi che ha fatto sorgere serie preoccupazioni circa la capacità degli impianti nucleari in funzionamento di resistere alle conseguenze di gravi eventi naturali, quali terremoti e inondazioni.

In risposta all'incidente di Fukushima-Daiichi, la Commissione europea e le autorità nazionali hanno chiesto che vengano effettuate valutazioni globali e trasparenti dei rischi e della sicurezza ("stress test") delle centrali nucleari negli Stati membri dell'UE. Per queste valutazioni senza precedenti sono stati definiti i requisiti del gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG) e una tabella di marcia, mentre è in programma l'estensione dell'esercizio a paesi terzi (in particolare ai paesi vicini dell'Unione).

È stato confermato che le conseguenze sociali, economiche e per la salute di un incidente in un paese terzo potrebbero essere gravissime per l'UE. La necessità di instaurare una cooperazione efficace intesa a prevenire gli incidenti mediante l'attuazione di standard elevati di sicurezza nucleare ne risulta rafforzata. Alcuni paesi hanno preso la decisione politica di eliminare gradualmente l'energia nucleare e altri quella di non avviare i programmi previsti; nondimeno molti paesi continueranno a utilizzare le centrali nucleari e alcuni probabilmente ne costruiranno di nuove. Benché l'Unione riconosca che l'utilizzo di energia nucleare è una questione che rientra nella sovranità nazionale, è nel suo interesse che gli impianti nucleari, soprattutto quelli dei paesi vicini, funzionino in modo sicuro e che i materiali nucleari siano correttamente registrati. Al riguardo, l'UE coopererà con paesi terzi e con altre organizzazioni.

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L'Unione europea finanzia misure volte a promuovere un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione nonché l'applicazione di efficienti ed efficaci misure di salvaguardia concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 1:

Promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare e attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione.

Attività AMB/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 2

Gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, smantellamento e bonifica degli ex siti e impianti nucleari.

Attività AMB/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 3

Elaborazione di quadri e metodologie per l'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.

Attività AMB/ABB interessate

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

- Creazione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare e attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e di radioprotezione negli impianti nucleari e nelle pratiche radiologiche di paesi terzi;
- attuazione di quadri regolamentari efficaci in materia di sicurezza nucleare, che definiscano procedure e sistemi atti a garantire una protezione adeguata dalle radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo;
- sviluppo di dispositivi efficaci per la prevenzione degli incidenti aventi conseguenze radiologiche e l'attenuazione delle eventuali conseguenze e per la pianificazione, la preparazione e la risposta alle emergenze, la protezione civile e le misure di risanamento;
- cooperazione e sostegno internazionale in materia di sicurezza nucleare per garantire che siano istituiti e attuati i livelli più elevati e più affidabili di sicurezza nucleare;
- elaborazione e attuazione di strategie responsabili riguardanti lo smaltimento del combustibile esaurito, la gestione dei rifiuti, lo smantellamento degli impianti, la bonifica degli ex siti nucleari e il recupero e la gestione di oggetti e materiali radioattivi affondati in mare o dispersi a terra;
- elaborazione di quadri e metodologie per migliorare le salvaguardie nucleari a livello mondiale.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

- I programmi di azione annuali specificano le attività che l'UE realizzerà, indicando gli obiettivi perseguiti con le singole azioni e i risultati previsti. Gli indicatori specifici sono definiti prima dell'attuazione dei progetti, conformemente alle peculiarità di ciascuna azione. L'articolo 1 del presente regolamento definisce un indicatore per obiettivo ai fini della valutazione dei progressi generali realizzati.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

La base giuridica dell'INSC è il trattato Euratom, in particolare l'articolo 203.

1.5.1. *Necessità da coprire nel breve e lungo termine*

La proposta legislativa riguarda i requisiti per la promozione e l'attuazione nei paesi terzi dei più elevati standard di sicurezza nucleare, radioprotezione e salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

Con una presenza importante di centrali nucleari commerciali sul suo territorio (146 delle 436 a livello mondiale) e il 30% della produzione di elettricità proveniente da energia nucleare, l'Unione europea dispone di un'esperienza pluriennale nel settore della sicurezza nucleare, compreso lo smantellamento degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi. Di conseguenza tutti gli Stati membri dell'UE dispongono di ampie competenze in tutti i settori della sicurezza nucleare. La varietà delle tecnologie, che richiede approcci differenti, garantisce la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze dei paesi terzi.

L'Unione europea ha adottato un quadro giuridico comune in materia di sicurezza nucleare e gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Così facendo ha dato il buon esempio e spera di persuadere gli altri ad adottare standard altrettanto elevati.

Viste le sfide sempre più complesse da affrontare, non è possibile per l'Unione conseguire uno solo dei suoi obiettivi prioritari - sicurezza, crescita e occupazione, cambiamenti climatici, accesso all'energia, sanità e pandemie, migrazione – isolandosi dal resto del mondo. In un momento di crisi economica, un approccio più coordinato e integrato tra l'Unione e i suoi Stati membri grazie alla programmazione congiunta, comporterà più valore aggiunto, più forza e legittimazione, impatto ed efficacia maggiori.

L'UE gode di una posizione unica, in termini di imparzialità e neutralità, per svolgere con successo azioni esterne a nome dei suoi Stati membri e insieme ad essi, il che ne aumenta la credibilità nei paesi con cui collabora. L'UE si trova nella posizione migliore per assumere il ruolo di leader mondiale per conto dei suoi cittadini.

Con 27 Stati membri che agiscono nell'ambito di politiche e strategie comuni, solo l'UE dispone della massa critica necessaria per affrontare le sfide globali, mentre le azioni svolte dagli Stati membri rischiano di essere limitate e frammentarie e sono spesso contrassegnate da progetti di dimensioni troppo ridotte per indurre un cambiamento sostenibile nel settore. Grazie alla sua massa critica, l'UE si trova inoltre in una posizione migliore per condurre un dialogo strategico con le autorità dei governi partner.

Nel programmare la propria cooperazione, l'UE presta particolare attenzione alla capacità strutturale ed economica dei paesi interessati. La possibilità di reagire ad esigenze impreviste è contemplata dal regolamento INSC attualmente in vigore, ed era stata offerta al Giappone a seguito dell'incidente di Fukushima.

L'UE ha sviluppato una rete di accordi internazionali a livello mondiale non paragonabile a quelle dei singoli Stati membri e che aumenta l'influenza di questi ultimi in quasi tutti i settori delle relazioni internazionali, anche in quello della sicurezza nucleare. L'UE svolge un ruolo guida in questo settore, ma deve migliorare ulteriormente la propria visibilità.

L'UE può fare di più delle altre organizzazioni internazionali perché applica un approccio olistico allo sviluppo e alle relazioni esterne. La suddivisione del lavoro all'interno dell'UE è una componente essenziale del suo valore aggiunto. Grazie alla sua rete di accordi internazionali con partner e organizzazioni a livello mondiale, l'UE è un coordinatore naturale, che può influenzare quasi tutti i settori delle relazioni internazionali, a differenza di quanto potrebbero fare i singoli Stati membri agendo da soli.

Inoltre, in un momento di ristrettezze di bilancio, che vede più Stati membri costretti a ritirarsi da interi settori e paesi, l'UE è in grado di continuare a svolgere un ruolo attivo.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Le cause profonde degli incidenti nucleari gravi sono essenzialmente la mancanza di una cultura della sicurezza nucleare, di sicurezza nella progettazione (aspetti della progettazione dell'impianto legati alla sicurezza) e di sicurezza operativa. Con i programmi di cooperazione in materia di sicurezza nucleare dell'Unione europea si è quindi ritenuto opportuno rivolgersi agli operatori nucleari, per migliorare la situazione sul campo, e alle autorità di regolamentazione del settore nucleare, per garantire che queste dispongano della capacità tecnica e dell'indipendenza necessarie per imporre il rispetto di standard di sicurezza nucleare adeguati.

In alcuni casi è stato necessario fornire apparecchiature di sicurezza per poter risolvere casi urgenti in modo tempestivo. Tuttavia, la fornitura di apparecchiature è stata in generale sospesa, dato che i casi suddetti sono stati risolti e i programmi si ispirano al principio dell'impiego più efficiente possibile delle risorse, evitando pratiche con implicazioni commerciali e che incidano sulla concorrenza.

Nel contesto dello INSC, era stata avviata la cooperazione con un numero di paesi terzi che intendono integrare l'energia nucleare nel loro mix energetico (i cosiddetti "paesi emergenti"). La cooperazione ha coperto soprattutto lo sviluppo delle capacità delle autorità di regolamentazione, di infrastrutture normative e strategie di gestione dei rifiuti al fine di assicurare la messa a punto di una cultura e di un quadro normativo in materia di sicurezza nucleare in una fase sufficientemente precoce. I paesi sono stati selezionati sulla base dei criteri proposti dal Consiglio.

Le conseguenze degli incidenti nucleari possono essere mitigate, entro certi limiti, grazie alla preparazione alle emergenze, la quale deve pertanto rimanere un'importante parte integrante del programma.

Per incidenti gravi con conseguenze radiologiche si è reso necessario l'aiuto della comunità internazionale per soccorrere le popolazioni colpite e per il recupero ambientale degli ex siti nucleari. È stato il caso di Cernobyl, dove è iniziata la fase finale dei maggiori progetti di costruzione. I programmi futuri dovrebbero contemplare la possibilità di cooperare in tal senso con i paesi terzi, ove necessario e opportuno.

Le attività svolte in passato riguardanti il combustibile nucleare, l'uso di navi e sottomarini a propulsione nucleare e di radioisotopi non erano sempre all'altezza degli standard necessari per proteggere la popolazione e l'ambiente. Le autorità centrali e locali sono ancora alle prese con il difficile compito di risanare sotto il profilo ambientale i siti colpiti e di smaltire il combustibile e i rifiuti nucleari, il che può rendere necessaria la cooperazione internazionale. Questa parte del programma di sicurezza nucleare dovrebbe figurare tra le priorità dello strumento in futuro.

Perché il combustibile nucleare esaurito e i rifiuti nucleari siano trattati in modo adeguato e responsabile, i programmi di sicurezza nucleare offrono cooperazione ai paesi terzi che intendono elaborare strategie e quadri normativi nazionali per il combustibile esaurito e i rifiuti nucleari. Avendo l'Unione europea adottato di recente una direttiva per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare, è opportuno continuare a incoraggiare i paesi terzi ad adottare standard altrettanto elevati e anche la cooperazione in questo campo dovrebbe rimanere una priorità.

La promozione della cooperazione internazionale rimane essenziale per assicurare il coordinamento delle attività dei diversi attori e l'impiego migliore delle risorse. L'IAEA continuerà a svolgere un ruolo fondamentale al riguardo, in particolare per potenziare il Global Nuclear Safety Regime (quadro per imporre a livello mondiale l'applicazione di un livello elevato di sicurezza negli impianti nucleari). Il sostegno a favore delle attività dell'IAEA, soprattutto delle misure a carattere globale o regionale, dovrebbe venir ulteriormente preso in considerazione, garantendo un'adeguata visibilità alle azioni/ai contributi dell'UE.

Dopo l'incidente di Fukushima-Daiichi, la questione di una valutazione generale dei rischi e della sicurezza negli impianti nucleari ("stress test") dovrebbe assumere maggiore importanza e venire estesa a tutti gli impianti nucleari, anche ai reattori di ricerca, agli impianti di stoccaggio temporaneo di combustibile esaurito e agli impianti di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi.

La cooperazione con le autorità di regolamentazione del settore nucleare (e le rispettive organizzazioni di sostegno tecnico) rimarrà al centro della cooperazione in materia di sicurezza nucleare, mentre la cooperazione con gli operatori di centrali nucleari deve essere riconsiderata alla luce delle prestazioni e dei risultati degli "stress test" e di circostanze specifiche.

Lo smaltimento del combustibile esaurito, la gestione dei rifiuti, lo smantellamento degli impianti e la bonifica dei siti sono questioni divenute sempre più importanti nel corso del tempo. Occorre considerare la cooperazione futura in questi settori come una priorità del programma.

La vicinanza geografica all'UE (compresi i paesi in fase di preadesione e del vicinato dell'Unione) deve rimanere una priorità, ma non essere un criterio esclusivo nel valutare i programmi di cooperazione nel contesto del nuovo strumento.

L'evoluzione della situazione internazionale esige un cambiamento in termini di orientamento e priorità, più che un cambiamento della portata generale della cooperazione in materia di sicurezza nucleare.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Occorre assicurare la coerenza delle misure previste nel settore dell'attenuazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) nell'ambito dello strumento di stabilità (IFS), con particolare riguardo alle misure concernenti le salvaguardie nucleari (tra cui la lotta contro il traffico illecito di materiali nucleari e radiologici e i controlli alle frontiere) e alle misure di preparazione alle emergenze.

1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - Proposta/iniziativa in vigore dal 2014 al 2020
 - Incidenza finanziaria dal al
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

Attuazione con un periodo di avviamento dal al,
seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione prevista¹³

- Gestione diretta centralizzata** da parte della Commissione
- Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:
 - agenzie esecutive
 - organismi creati dalle Comunità¹⁴
 - organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
 - persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione decentrata** con paesi terzi
- Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (**IAEA**)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La maggior parte dei progetti e dei programmi nell'ambito dello strumento prevede una gestione centrale diretta. Ove necessario e appropriato al fine di potenziare

¹³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

¹⁴ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

l'efficacia degli interventi, per motivi logistici e politici, la gestione indiretta, concorrente o congiunta può esser presa in considerazione; la gestione congiunta può essere applicata nello specifico se uno Stato membro e/o le sue agenzie o l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) hanno già avviato o stanno preparando azioni analoghe.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare la frequenza e le condizioni.

I sistemi di monitoraggio e valutazione della Commissione europea, sempre più orientati ai risultati, vedono coinvolti personale interno ed esperti esterni.

I funzionari responsabili presso le delegazioni e la sede centrale assicurano un monitoraggio costante dell'attuazione di progetti e programmi secondo varie modalità, anche con visite in loco ove possibile. L'attività di monitoraggio fornisce preziose informazioni sui progressi compiuti e permette ai responsabili di individuare difficoltà effettive o potenziali e di adottare misure correttive.

Ci si avvale della collaborazione di esperti esterni indipendenti per valutare il rendimento delle azioni esterne dell'UE mediante tre diversi sistemi. Tali valutazioni contribuiscono ad accrescere i livelli di responsabilità e a migliorare gli interventi in corso; inoltre, traendo insegnamenti da esperienze passate, ispirano politiche ed azioni per il futuro. Tutti gli strumenti si avvalgono dei criteri di valutazione OCSE-CAS, internazionalmente riconosciuti, ivi compreso il criterio dell'impatto (potenziale).

In primo luogo, a livello del progetto, il sistema di monitoraggio orientato ai risultati (ROM), gestito dalla sede centrale, fornisce una panoramica concisa e mirata della qualità di un campione di interventi. Avvalendosi di una metodologia altamente strutturata e standardizzata, gli esperti indipendenti del ROM attribuiscono punteggi che rispecchiano i punti forti e le debolezze del progetto e formulano raccomandazioni su come migliorare l'efficacia.

Le valutazioni a livello del progetto, che sono gestite dalla delegazione UE responsabile del progetto, forniscono un'analisi più dettagliata e approfondita e aiutano i responsabili del progetto a migliorare gli interventi in corso e a preparare quelli futuri. Esperti esterni indipendenti, dotati di competenze tematiche e geografiche, sono incaricati di svolgere l'analisi e di raccogliere riscontri e testimonianze presso tutte le parti interessate, senza trascurare i beneficiari finali.

La Commissione realizza anche valutazioni strategiche delle sue politiche, dalla fase di programmazione ed elaborazione della strategia all'attuazione degli interventi in un settore specifico (salute, istruzione ecc.) in un paese o regione, oppure di un determinato strumento. Tali valutazioni rappresentano un importante contributo alla formulazione delle politiche e alla definizione di strumenti e progetti. Tutte le valutazioni sono pubblicate sul sito web della Commissione e una sintesi delle risultanze è inclusa nella relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo.

2.2. Sistema di gestione e controllo

Le misure finanziate nel quadro del presente regolamento sono attuate conformemente al regolamento finanziario.

In casi debitamente giustificati la Commissione può decidere, a norma dell'articolo 54 del regolamento finanziario, di affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, in particolare le funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui

all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario a condizione che essi siano riconosciuti a livello internazionale, siano conformi ai requisiti internazionali in materia di gestione e controllo e siano sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.

Conformemente al regolamento finanziario, le misure finanziate a norma del presente regolamento possono essere attuate direttamente dalla Commissione, nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri, o indirettamente, affidando funzioni di esecuzione del bilancio a entità o persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Alle condizioni di cui all'articolo 57 del regolamento finanziario, tali entità o persone possono essere autorizzate ad avvalersi delle proprie procedure e norme per l'aggiudicazione di appalti e la concessione di sovvenzioni.

2.2.1. *Rischi individuati*

Ambiente di rischio

Il contesto operativo degli aiuti forniti tramite il presente strumento è caratterizzato dai seguenti fattori di rischio, che potrebbero portare alla mancata realizzazione degli obiettivi dello strumento, ad una gestione finanziaria non ottimale e/o all'inosservanza delle norme vigenti (errori riguardanti la legalità e la regolarità):

- l'instabilità economica/politica e/o le catastrofi naturali, che possono causare difficoltà e ritardi nell'ideazione e nell'attuazione degli interventi, soprattutto negli Stati fragili;
- la scarsa capacità istituzionale e amministrativa nei paesi partner, che può causare difficoltà e ritardi nell'ideazione e nell'attuazione degli interventi;
- la dispersione geografica dei progetti e dei programmi (che coprono un gran numero di Stati/territori/regioni), che può porre problemi logistici o di risorse in sede di monitoraggio, specialmente per il follow-up delle attività in loco;
- la diversità delle strutture e delle capacità di controllo interno dei vari partner/beneficiari potenziali, che può frammentare e, di conseguenza, ridurre l'efficacia e l'efficienza delle risorse di cui dispone la Commissione per sostenere e monitorare l'attuazione;
- le carenze qualitative e quantitative dei dati disponibili sui risultati e sull'incidenza dell'attuazione degli aiuti esterni/dei piani di sviluppo nazionali nei paesi partner, che possono compromettere la capacità della Commissione di riferire sui/rendere conto dei risultati.

Livello previsto di rischio di non conformità delle norme applicabili

L'obiettivo dello strumento in termini di conformità è mantenere il tradizionale livello di rischio di non conformità (tasso di errore) per il portafoglio EuropeAid, vale a dire un livello "netto" residuo di errore (calcolato su base pluriennale una volta eseguiti tutti i controlli e le rettifiche previsti sui contratti chiusi) inferiore al 2%. Questo comporta tradizionalmente un margine di errore stimato al 2-5% su un campione annuale randomizzato di operazioni utilizzato dalla Corte dei conti europea ai fini della dichiarazione annuale di affidabilità (DAS). DEVCO ritiene che questo sia il rischio più basso di non conformità a cui si può arrivare considerati il contesto ad alto

rischio, gli oneri amministrativi e la necessaria efficacia in termini di costi dei controlli di conformità.

2.2.2. *Modalità di controllo previste*

Struttura di controllo interno di DEVCO

Il processo di controllo interno/gestione di DEVCO è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento degli obiettivi di efficacia e efficienza delle sue operazioni, affidabilità dei suoi rendiconti finanziari e conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente.

Efficacia e coerenza

Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle sue operazioni (e abbassare l'elevato livello di rischio nell'ambito degli aiuti esterni), oltre a tutti gli elementi della politica strategica e del processo di pianificazione della Commissione, alla struttura di audit interno e agli altri requisiti delle norme di controllo interno della Commissione, EuropeAid manterrà per tutti i suoi strumenti un quadro ad hoc per la gestione degli aiuti comprendente:

- una gestione decentrata della maggior parte degli aiuti esterni affidata alle delegazioni UE in loco;
- linee di responsabilità finanziaria chiare e ufficiali, dall'ordinatore delegato (direttore generale), mediante sottodelega dell'ordinatore sottodelegato (direttore) presso la sede centrale, al capo delegazione;
- relazioni regolari delle delegazioni UE alla sede centrale (relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna), compresa una dichiarazione annuale di affidabilità del capo delegazione;
- l'organizzazione di un consistente programma di formazione per il personale della sede centrale e delle delegazioni;
- valido sostegno e assistenza da parte della sede centrale alle delegazioni (anche via Internet);
- visite "di verifica" regolari, ogni 3-6 anni, alle delegazioni operanti in regime decentrato;

una metodologia di gestione del ciclo dei progetti e dei programmi comprendente;

- strumenti a sostegno della qualità per l'ideazione degli interventi, i relativi metodi di attuazione, il meccanismo di finanziamento, il sistema di gestione, la valutazione e la selezione di tutti i partner nell'attuazione ecc.;
- strumenti di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi e dei progetti per un'attuazione efficace, compreso un monitoraggio esterno regolare dei progetti in loco;
- rilevanti componenti di valutazione e di audit.

Rendicontazione finanziaria e norme contabili

DEVCO continuerà a cercare di rispettare i massimi standard di contabilità e rendicontazione finanziaria utilizzando il sistema di contabilità per competenza (ABAC) della Commissione e gli strumenti specifici per l'assistenza esterna quali il sistema integrato di gestione dell'informazione (CRIS).

I metodi per il controllo della conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente sono illustrati nella sezione 2.3 (Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità).

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Visto il contesto ad alto rischio in cui opera EuropeAid, i suoi sistemi devono preventivare un gran numero di potenziali errori di conformità (irregolarità) nelle operazioni e garantire un alto livello di prevenzione, individuazione e controlli di rettifica sin dalle prime fasi del processo di pagamento. Questo significa, in pratica, che i controlli di conformità di EuropeAid si baseranno prevalentemente sulle verifiche ex ante approfondite eseguite dai revisori esterni e dal personale della Commissione in loco prima dei pagamenti finali dei progetti (ferma restando l'esecuzione di alcune revisioni contabili e verifiche ex post), il che va ben oltre le salvaguardie finanziarie richieste dal regolamento finanziario. Il quadro di conformità di EuropeAid comprende, tra l'altro, le componenti significative elencate di seguito.

Misure preventive

- Formazione di base obbligatoria sulle questioni attinenti alle frodi per il personale addetto alla gestione degli aiuti e i revisori contabili;
- messa a disposizione (anche via Internet) di linee guida, tra cui la Guida pratica alle procedure contrattuali, EuropeAid Companion e le istruzioni pratiche ("toolkit") per la gestione finanziaria (per i partner nell'attuazione);
- valutazione ex ante per garantire l'esistenza e l'attivazione di opportune misure antifrode, volte a prevenire e individuare le frodi nella gestione dei fondi UE, presso le autorità incaricate di amministrare i fondi corrispondenti in gestione congiunta, decentrata e concorrente;
- analisi ex ante dei meccanismi antifrode esistenti nel paese partner nell'ambito della valutazione del criterio di ammissibilità della gestione delle finanze pubbliche cui è subordinata la concessione del sostegno al bilancio (esistenza di un deciso impegno a combattere la frode e la corruzione, di autorità ispettive adeguate, di una capacità giudiziaria sufficiente e di meccanismi efficaci di reazione e sanzione).
- Nel 2008 la Commissione ha sottoscritto ad Accra l'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (ITAI), aderendo quindi a un nuovo standard globale per la trasparenza degli aiuti che garantisce la disponibilità di dati più tempestivi, dettagliati e regolari sui flussi di aiuti e sui relativi documenti.
- La Commissione attua dal 14 ottobre 2011 la prima fase dello standard IATI sulla pubblicazione trasparente delle informazioni sugli aiuti in previsione del forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti tenutosi a Busan nel

novembre 2011. La Commissione collaborerà inoltre con gli Stati membri dell'UE per mettere a punto un'applicazione informatica comune in rete, denominata TR-AID, che trasforma i dati sugli aiuti UE ottenuti tramite l'IATI e altre fonti in informazioni di facile uso.

Misure di individuazione e rettifica

- Audit e verifiche esterni (obbligatorie e basate sull'analisi del rischio), anche ad opera della Corte dei conti.
- Controlli a posteriori (basati sull'analisi del rischio) e recuperi
- Sospensione dei finanziamenti UE in caso di grave frode, compresa la corruzione su vasta scala, fino a che le autorità non abbiano adottato opportuni provvedimenti per rettificare la frode e prevenire che si ripeta in futuro.

EuropeAid definirà inoltre la propria strategia antifrode in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per garantire tra l'altro che:

- i controlli antifrode interni di EuropeAid siano pienamente allineati con la CAFS;
- l'approccio EuropeAid alla gestione del rischio di frodi sia diretto all'individuazione degli ambiti a rischio di frode e delle risposte adeguate;
- i sistemi utilizzati per spendere i fondi UE nei paesi terzi consentano di recuperare i dati pertinenti da utilizzare ai fini della gestione del rischio di frode (ad esempio, doppi finanziamenti).
- Se necessario, saranno creati gruppi in rete e strumenti informatici adeguati per analizzare i casi di frode collegati al settore degli aiuti esterni.

2.4 Stima dei costi e dei benefici dei controlli

La media annuale dei costi complessivi di controllo interno/gestione per l'intero portafoglio EuropeAid è stimata a **658 milioni di EUR** di impegni nella pianificazione di bilancio 2014-2020. Questo importo comprende la gestione del FES, che è integrata nella struttura di gestione di EuropeAid. Questi costi non operativi rappresentano circa il **6,4%** della media annuale stimata di **10,2 miliardi di EUR** prevista da EuropeAid per i suoi impegni complessivi (operativi e amministrativi) nel suo portafoglio di spesa finanziato dal bilancio generale dell'UE e dal Fondo europeo di sviluppo per il periodo 2014-2020.

In questi costi di gestione rientrano tutto il personale di EuropeAid presso la sede centrale e nelle delegazioni, le infrastrutture, i viaggi, la formazione, il monitoraggio, la valutazione e i contratti di audit (compresi quelli lanciati dai beneficiari).

Col tempo EuropeAid intende ridurre il rapporto attività di gestione/attività operative nell'ambito della struttura perfezionata e semplificata dei nuovi strumenti, basandosi sulle modifiche che saranno probabilmente introdotte a norma del regolamento finanziario riveduto. I principali benefici in termini di costi di gestione riguardano il conseguimento degli obiettivi strategici, l'uso efficiente ed efficace delle risorse e

l'attuazione di misure preventive e di altre verifiche solide ed efficaci in termini di costi per garantire un uso legittimo e regolare dei fondi.

La natura e la portata delle attività di gestione e dei controlli di conformità continueranno ad essere migliorate anche in futuro; questi costi sono tuttavia nel loro insieme necessari per una realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi degli strumenti con un rischio minimo di non conformità (meno del 2% di errore residuo). Questi costi sono nettamente inferiori ai rischi che potrebbe comportare l'abolizione o la riduzione dei controlli interni in questo settore ad alto rischio.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
			di paesi EFTA ¹⁶	di paesi candidati ¹⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
	Numero 19 06 04 Assistenza nel settore nucleare	SD/SND (¹⁵)				
	Numero 19 06 04 01	SD	(NO)	(NO)	(NO)	

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: **NON APPLICABILE**

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
			di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
	Numero [Denominazione.....]]	Diss./Non diss.				
	[XX.YY.YY.YY]		Si/No	Si/No	Si/No	Si/No

¹⁵ SD= Stanziamanti dissociati / SND= Stanziamanti non dissociati.

¹⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁷ Paesi candidati e, **se del caso**, paesi candidati potenziali **dei Balcani occidentali**.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:		Assistenza nel settore nucleare										
		Anno N ¹⁸ 2014	Anno N+1 2015	Anno N+2 2016	Anno N+3 2017	Anno N+4 2018	Anno N+5 2019	Anno N+6 2020	TOTALE			
DG: <.....>												
• Stanziamenti operativi												
Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (19.06.04)	Impegni	83,584	85,277	86,970	88,763	90,478	92,348	94,241				621,661
	Pagamenti	0,581	38,592	59,602	69,624	76,548	84,636	81,649				411,232
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁹												
Numero della linea di bilancio 19.0104 06		1,316	1,323	1,330	1,337	1,422	1,352	1,359				9,439
TOTALE degli stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	84,900	86,600	88,300	90,100	91,900	93,700	95,600				631,100
	Pagamenti	1,897	39,915	60,932	70,961	77,970	85,988	83,008				420,671

¹⁸ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

¹⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	83,584	85,277	86,970	88,763	90,478	92,348	94,241	621,661
	Pagamenti	(5)	0,581	38,592	59,602	69,624	76,548	84,636	81,649	621,661
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici	Impegni	(6)	1,316	1,323	1,330	1,337	1,422	1,352	1,359	9,439
	Pagamenti	=4+6	84,900	86,600	88,300	90,100	91,900	93,700	95,600	631,100
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <4> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=5+6	1,897	39,915	60,932	70,961	77,970	85,988	83,008	420,671
	Pagamenti									

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: Non disponibile

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici	Impegni	(6)								
	Pagamenti	=4+6								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE 1-4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento)	Impegni	=5+6								
	Pagamenti									

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N 2014	Anno N+1 2015	Anno N+2 2016	Anno N+3 2017	Anno N+4 2018	Anno N+5 2019	Anno N+6 2020	TOTALE
DG: <.....>								
• Risorse umane	2,440	2,415	2,391	2,367	2,367	2,367	2,367	16,716
• Altre spese amministrative	0,368	0,340	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335	2,383
TOTALE DG <.....>	2,808	2,756	2,726	2,702	2,702	2,702	2,702	19,099

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	2,808	2,756	2,726	2,702	2,702	2,702	2,702	19,099
(Totale impegni = Totale pagamenti)								

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N 2014	Anno N+1 2015	Anno N+2 2016	Anno N+3 2017	Anno N+4 2018	Anno N+5 2019	Anno N+6 2020	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE 1-5 del quadro finanziario pluriennale	87,708	89,356	91,026	92,802	94,602	96,402	98,302	650,199
Impegni								
Pagamenti	4,705	42,671	63,658	73,663	80,672	88,690	85,710	439,770

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati	Tipo di risultato	Costo medio del risultato	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		TOTALE	
			Numero di risultati	Costo														
RISULTATI																		
↳ OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 ²¹ Promozione di una autentica cultura della sicurezza nucleare e attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e di radioprotezione																		
	- Risultato																	
	- Risultato																	
Totale parziale obiettivo specifico 1				25,08		25,58		26,09		26,63		27,14		27,70		28,27		186,50

²⁰ I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.).
²¹ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2014 ²²	2015	2016	2107	2018	2019	2020	TOTAL E
--	--------------------	------	------	------	------	------	------	------------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	2,440	2,415	2,391	2,367	2,367	2,367	2,367	16,716
Altre spese amministrative	0,368	0,340	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335	2,383
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	2,808	2,756	2,726	2,702	2,702	2,702	2,702	19,099

Esclusa la RUBRICA 5²³ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,968	0,968	0,968	0,968	0,968	0,968	0,968	6,778
Altre spese di natura amministrativa	0,348	0,355	0,362	0,369	0,453	0,384	0,391	2,661
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	1,316	1,323	1,330	1,337	1,422	1,352	1,359	9,439

TOTALE	4,124	4,079	4,056	4,039	4,124	4,054	4,062	28,538
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

²² L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

²³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno N 2014	Anno N+1 2015	Anno N+2 2016	Anno N+3 2017	Anno N+4 2018	Anno N+5 2019	Anno N+6 2020
Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
Assistenza nel settore nucleare 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	18,5	18,4	18,2	18,0	18,0	18,0	18,0
Assistenza nel settore nucleare 01 01 02 (Delegazioni)							
Assistenza nel settore nucleare 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
Assistenza nel settore nucleare 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale)	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Assistenza nel settore nucleare 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni)							
Assistenza nel settore nucleare 01 04 yy ²⁴	- in sede ²⁵	17,3	16,9	16,6	16,3	15,9	15,6
	- nelle delegazioni						
Assistenza nel settore nucleare 01 05 02 (AC, INT, END - Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (CA, END, INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	37,0	36,5	36,0	35,5	35,1	34,8	34,5

Il fabbisogno di risorse umane sarà coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

²⁴ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

²⁵ Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale²⁶.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento **NON APPLICABILE***

La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanzamenti cofinanziati								

²⁶ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate (NON APPLICABILE)

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁷					... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo.....									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

²⁷

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.